

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1574
Data del provvedimento	13-07-2022
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Lavori di ristrutturazione reparto ex day service e dialisi peritoneale opere di completamento Covid P.O. Santa Maria Annunziata Bagno a Ripoli (FI). Approvazione progetto esecutivo, Capitolato Speciale di Appalto e Schema di contratto, QE e avvio procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) L. 120/2020 in deroga all'art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
Direttore della Struttura	MEUCCI LUCA a.i.
Responsabile del procedimento	MEUCCI LUCA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
175.000	Manutenzione Immobili Firenze	3B.04.01	2022
30	Altri oneri diversi da gestione	3B070316	2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	88	Relazione del RUP di avvio del procedimento e relativi sub allegati A.1_Elenco progetto esecutivo - A.2 Capitolato Speciale di Appalto - A.3 Schema d contratto
B	1	Quadro Economico

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 1909 del 09/12/2021 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica e che la Delibera n. 609 del 31/05/2022 con cui l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica è stato prorogato fino al 31/07/2022;

Richiamate le delibere n. 644 del 18.04.2019 “*Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazione aziendali*” e la delibera n. 1348 del 26.09.2019 “*...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...*” che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamate, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica:

- la Delibera del Direttore Generale f.f. n. 885 del 16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 e come integrata dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti il medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e, più in particolare, il punto sub 3), lettera D del dispositivo, integrato nel modo seguente: *...omissis... “Per gli affidamenti di cui alla lett. b) dell’art. 36, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, l’affidamento dei lavori, servizi e forniture è adottato dal Direttore della struttura competente, su proposta del RUP, previa adozione del provvedimento di approvazione dei “documenti contrattuali” e di avvio della procedura di affidamento... omissis”*;
- la delibera n. 377 del 24.03.2022 “*Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dal Decreto Legge 16/7/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120: disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di gestione dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali*”;

Visti:

1. il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
2. la Legge 120/2020 n. 120 di conversione con modificazioni, del D.L. 16/7/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*” così come modificata dalla L.108/2021 di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
3. la Legge 238/2021 “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020*”;
4. la Legge 25/2022 di conversione, con modificazioni del D.L. 27/01/2022, n. 4 recante “*misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”.
5. il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
6. la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”;
7. le Linee Guida ANAC di riferimento (N.4)

Richiamata la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “*Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica*”, con la quale si stabilisce che: “... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la

figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all'unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest'ultimo di altro dipendente addetto all'unità (...omissis...)”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l'ing. Luca Meucci, Direttore a.i. della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze dell'Azienda USL Toscana centro, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento della procedura di affidamento di cui trattasi;

Premesso che:

- i reparti di dialisi e dialisi peritoneale del P.O. Santa Maria Annunziata sono stati entrambi ristrutturati, ad eccezione degli ambienti destinati a stanza di isolamento particolarmente utili in presenza dell'emergenza Covid;
- la Direzione Sanitaria di Presidio ha richiesto la realizzazione di una stanza filtrata dove poter effettuare la terapia dialitica anche ai malati affetti da Covid 19;
- lo studio di fattibilità, il progetto definitivo ed esecutivo delle opere edili e impiantistiche relativi ai lavori di cui trattasi, sono stati redatti dalla società HC Hospital Consulting S.p.a., con incarico conferito mediante affidamento diretto, con Determina dirigenziale n. 2240 del 17/09/2021;

Ritenuto opportuno pertanto affidare i “lavori di ristrutturazione reparto ex day service e dialisi peritoneale opere di completamento Covid P.O. Santa Maria Annunziata Bagno a Ripoli (FI)”;

Preso atto altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. che ha operato una deroga temporanea dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., i lavori di cui trattasi, tenuto conto dell'importo stimato, possono essere aggiudicati tramite affidamento diretto;

Vista la Relazione del RUP del 28.06.2022, **allegato A)** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che evidenzia e propone:

- **di approvare** il progetto esecutivo redatto dalla società HC Hospital Consulting S.p.a. relativo ai lavori di cui trattasi composto dagli elaborati di cui all'Elenco **suballegato A.1)** alla relazione del RUP (documentazione progettuale conservata agli atti della struttura proponente), verificato internamente S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e validato dal RUP (Verbale di validazione del 12/05/2022 conservato agli atti);
- **di avviare** la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., relativamente ai “lavori di ristrutturazione reparto ex day service e dialisi peritoneale opere di completamento Covid P.O. Santa Maria Annunziata Bagno a Ripoli (FI)”, da espletarsi in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana” – START, con aggiudicazione al minor prezzo, mediante consultazione di un unico operatore economico individuato dal RUP ricorrendo al vigente elenco degli operatori economici dell'Azienda Usl Toscana Centro, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 129.740,99 di cui € 125.144,04 per lavori soggetti a ribasso e € 4.596,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
- **di approvare** il Quadro Economico dell'intervento, **Allegato “B”** parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di € 175.000,00 che trova copertura nel Conto Economico 3B.04.01 “Manutenzione Immobili” esercizio 2022 - autorizzazione dedicata area fiorentina emergenza COVID-19 n. 9 sub 5;

Ritenuto inoltre necessario ed opportuno:

- approvare il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di contratto rispettivamente **suballegato A.2)** e **suballegato A.3)** alla relazione del RUP;
- nominare l'Ufficio di Direzione Lavori così composto:
 - Direttore dei lavori: P.I. Silvio Bernardi;
 - Direttore operativo Op. Edili: Arch. Anna Carlomagno;
 - Direttore operativo I.E e I.M: sig. Paolo Guazzini;

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Luca Meucci;

- eseguire l'accantonamento del 2% dell'importo dei lavori per "Incentivi per funzioni tecniche" ex art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m., nelle more della definizione del regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell' 80% destinata all'incentivazione del personale e per il restante 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo;

Dato atto che ai sensi della delibera di autofinanziamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nr. 830 del 21/12/2021 attualmente in vigore, per l'affidamento in oggetto questa Stazione Appaltante è tenuta a versare a favore dell'Autorità medesima, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 co. 4 del provvedimento, un contributo corrispondente al valore complessivo posto a base di gara, che nel caso di specie ammonta ad € 30,00= (trenta/00), somma gravante sul Conto economico "3B070316 – Altri oneri diversi di gestione" del Bilancio anno 2022;

Preso atto che il Direttore a.i. della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente stante anche l'istruttoria dallo stesso effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza all'affidamento dei lavori, al fine di consentirne l'immediato avvio;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il progetto esecutivo redatto dalla società HC Hospital Consulting S.p.a. composto dagli elaborati di cui all'Elenco **suballegato A.1)** alla relazione del RUP (documentazione progettuale conservata agli atti della struttura proponente), verificato internamente S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e validato dal RUP (Verbale di validazione del 12/05/2022 conservato agli atti), oltre al Capitolato Speciale d'Appalto e allo schema di contratto rispettivamente **suballegato A.2)** e **A.3)** alla Relazione del RUP;

2. di avviare, richiamando la propria relazione **Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente atto, la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. relativamente ai "Lavori di ristrutturazione reparto ex day service e dialisi peritoneale opere di completamento Covid P.O. Santa Maria Annunziata Bagno a Ripoli (FI)" da espletarsi in modalità telematica tramite il "Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana" – START, con aggiudicazione al minor prezzo, mediante consultazione di un unico operatore economico, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 129.740,99 di cui € 125.144,04 per lavori soggetti a ribasso e € 4.596,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;

3. di dare atto che l'ufficio di Direzione lavori risulta così composto:

Direttore dei lavori: P.I. Silvio Bernardi;

Direttore operativo Op. Edili: Arch. Anna Carlomangno;

Direttore operativo I.E e I.M: sig. Paolo Guazzini;

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Luca Meucci;

4. di approvare il Quadro Economico dell'intervento, **Allegato "B"** parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di € 175.000,00 che trova copertura nel Conto Economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" esercizio 2022 - autorizzazione dedicata area fiorentina emergenza COVID-19 n. 9 sub 5;

5. di approvare l'accantonamento del 2% dell'importo del servizio per "Incentivi per funzioni tecniche" ex art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della definizione del regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell'ottanta per cento (80%) destinata all'incentivazione del personale e del rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito dal medesimo articolo;
6. di imputare le spese relative al pagamento del contributo, stabilito con deliberazione n. 830/2021 di ANAC (*"Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020"*), pari a euro 30,00 sul Conto Economico 3B070316 "Altri oneri diversi di gestione" del Bilancio di previsione anno 2022;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "avvisi e bandi", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
9. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
- 10) di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 ess.mm.ii.

Il Direttore a.i.
SOS GESTIONE INESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
Ing. Luca Meucci
(documento firmato digitalmente)



**AZIENDA USL Toscana centro
DIPARTIMENTO AREA TECNICA**

RELAZIONE DEL RUP DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO LAVORI
per le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, N. 120 di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro

Firenze, li 28/06/2022

Al Direttore della SOC _____

alla P.O. Procedure affidamento diretto e negoziate ambito Firenze

VISTI:

- l'art. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, N. 120;
- le indicazioni operative aziendali per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 2, del Decreto sopramenzionato, approvate con delibera n. 377 del 24-03-2022, esecutiva ai sensi di legge.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di

Direttore del Dipartimento Area tecnica

Direttore di Area _____

Direttore della Struttura Gestione Investimenti Ospedali Firenze

nominato con nota _____ del _____

A) TRASMETTE PER L'APPROVAZIONE il progetto definitivo x il progetto esecutivo dei lavori per la Ristrutturazione del Reparto ex day Service e Dialisi Peritoneale – OPERE DI COMPLETAMENTO COVID – Piano primo – P.O. Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli - Firenze (eventuale) CUP....., corredato dal relativo verbale di validazione, del 12/05/2022.

B) PROPONE l'avvio della procedura di cui all'oggetto per l'appalto, che di seguito si sintetizza:

1. Oggetto dell'appalto: Realizzazione di una Stanza Covid nel Reparto di ex Dialisi Peritoneale – Piano primo – P.O. Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli - Firenze

2. Importo a base dell'affidamento € 125.144,04 per lavori ed € 4.596,95 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 129.740,99 di cui costo incidenza manodopera € 20.009,05

3. Oneri della sicurezza risultanti dal DUVRI (se previsti) € 4.596,95

4. Limite massimo di ricorso al subappalto (specificare le motivazioni) Ai fini del subappalto trova applicazione l'art. 105 del Codice, comma 1, secondo il quale non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alle categorie prevalenti. Pertanto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, ed in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, il subappalto delle lavorazioni riconducibili alla Categoria OS28 è ammesso nella misura percentuale massima del 50% dell'importo delle lavorazioni stesse. Le lavorazioni riconducibili alle categorie OG1 e OS30 possono invece essere subappaltate integralmente.

5. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento:

A) richiesta offerta economica ad un unico operatore economico utilizzando la piattaforma telematica x START o MEPA;

B) richiesta offerta a più operatori, utilizzando le stesse piattaforme telematiche (START o MEPA);

C) acquisizione in forma scritta, con modalità informale (mediante e-mail o pec) più preventivi di spesa e, in seguito alla comparazione degli stessi, richiedere conferma del preventivo migliore, mediante piattaforma telematica START o MEPA, ad uno degli operatori economici interpellati.

6. Criteri di individuazione dell'operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere offerta²:

ricorrendo all'Elenco degli operatori economici aziendali

ricorrendo all'indirizzario fornitori di START o MEPA / o al mercato per le seguenti motivazioni

7. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione alla procedura

- possesso dei requisiti dell'art. 80 dello stesso Codice.

- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

- condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

8. I criteri di selezione degli operatori economici - Requisiti speciali art. 83

- iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A.

Le lavorazioni sono riconducibili alle categorie OS28, OG1 e OS30 per ciascuna delle quali è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010.

I requisiti possono essere comunque dimostrati mediante l'attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (categoria OS28 classifica I o superiore, categoria OG1 classifica I o superiore, categoria OS30 classifica I o superiore).

Si precisa che, in riferimento alle lavorazioni riconducibili alla categoria OS28 e OS30 sopra indicate, per il principio di assorbimento ai sensi dell'art. 79, comma 16, del Dpr 207/2010 e dell'art. 3, comma 2 del DM 248/2016, "L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta", e pertanto il requisito è soddisfatto con il possesso dell'attestato SOA nella categoria OG11 "Impianti tecnologici" classifica I.

9. Il criterio di affidamento

solo prezzo/percentuale di ribasso

elementi qualitativi (specificare) _____

altro (specificare) _____

10. L'intervento è finanziato come segue:

Conto economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" autorizzazione, dedicata area fiorentina, emergenza Covid, n. 9 sub 5 esercizio 2022, come da QE allegato.

RUP Ing. Luca Meucci

FIRMA³ 



REGIONE TOSCANA

SUBALLEGATO A1



**AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE
ESTAV CENTRO**

Via di San Salvi 12 - 50100 Firenze
tel. 055.6263.701/711 - fax 055.6263.714

Oggetto:

**RISTRUTTURAZIONE REPARTO DAY-SERVICE E
DIALISI PERITONEALE - PIANO PRIMO**

Presso:

P.O. SANTA MARIA ANNUNZIATA - OSMA (Bagno a Ripoli)

PROGETTISTI:



COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. Marco Della Tommasina

PROGETTISTI:

Ing. Marco Della Tommasina

Ing. Andrea Nativi

Ing. Massimo Falcinelli

COLLABORATORI:

Per.Ind. Mirko Fulceri

Geom. Beatrice Del Soldato

**PROGETTO ESECUTIVO
OPERE DI COMPLETAMENTO COVID**

OGGETTO:

ELENCO DOCUMENTI

N° Elaborato :

OcC-E-D-01

Data :

12/11/2021

Scala :

-

N°	DATA	REVISIONI
01	10/05/2022	Aggiornamento prezzi
02		
03		

File :

N° Commessa :

ESTAR CENTRO
RISTRUTTURAZIONE REPARTO DAY SERVICE E DIALISI PERITONEALE - PIANO PRIMO

ELENCO DOCUMENTI PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI COMPLETAMENTO COVID

Codice Elaborato		Titolo Elaborato		Scala	Formato	Rev. Elab.	Data Rev./Emis.
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI							
OcC	E	D-01	Elenco Documenti		A4	01	10/05/2022
OcC	E	D-02	Relazione Generale e Tecnica Opere Edili		A4	00	12/11/2021
OcC	E	D-03	Relazione Tecnica e di calcolo Impianti		A4	01	10/05/2022
OcC	E	D-04	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici		A4	00	12/11/2021
OcC	E	D-05	Piano di Manutenzione		A4	00	12/11/2021
OcC	E	D-06	Piano della Sicurezza e Coordinamento		A4	00	12/11/2021
OcC	E	D-07	Quadro Economico		A4	01	10/05/2022
OcC	E	D-08	Computo Metrico		A4	01	10/05/2022
OcC	E	D-09	Computo Metrico Estimativo		A4	01	10/05/2022
OcC	E	D-10	Elenco Prezzi Unitari		A4	01	10/05/2022
OcC	E	D-11	Analisi Nuovi Prezzi		A4	01	10/05/2022
ELABORATI GRAFICI							
PROGETTO OPERE EDILI							
OcC	E	A-01	STATO DI RILIEVO Finiture di Rilievo	1:50	A1	00	12/11/2021
OcC	E	A-02	STATO DI PROGETTO Lay out funzionale	1:50	A1	00	12/11/2021
OcC	E	A-03	STATO DELLE DEMOLIZIONI E SMONTAGGIO IMPIANTI	1:50	A1	00	12/11/2021
OcC	E	A-04	STATO DELLE COSTRUZIONI Tipologia pareti	1:50	A1	00	12/11/2021
OcC	E	A-05	STATO DELLE FINITURE Rivestimento Pareti e Pavimenti	1:50	A1	00	12/11/2021
OcC	E	A-06	STATO DELLE FINITURE Rivestimento Soffitti e Tipologia Infissi	1:50	A1	00	12/11/2021
OcC	E	A-07	Abaco Infissi Interni	1:20	A4	00	12/11/2021
OcC	E	A-08	Prospetti, Sezioni e Particolari costruttivi Stato di Rilievo, Progetto e Sovrapposto	varie	A1	00	12/11/2021
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI							
OcC	E	E-01	Canalizzazioni, Classificazione dei Locali e Nodi Equipotenenziali Pianta Piano Primo	1:50	A1	00	12/11/2021
OcC	E	E-02	Illuminazione Ordinaria e di Emergenza Pianta Piano Primo	1:50	A1	00	12/11/2021
OcC	E	E-03	Distribuzione Utenze FM e Cablaggio Strutturato Pianta Piano Primo	1:50	A1	00	12/11/2021
OcC	E	E-04	Impianti Speciali e di Sicurezza a Bassissima Tensione Pianta Piano Primo	1:50	A1	00	12/11/2021
OcC	E	E-05	Quadri Elettrici Schema a Blocchi, Schemi circuitali e Layout Carpenterie	-	A4	01	10/05/2022
OcC	E	E-06	Schemi Tipici e Funzionali	-	A1	00	12/11/2021
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI							
OcC	E	M-01	Pianta delle Tubazioni Impianto Idrico Sanitario, Scarichi e Gas Medicali	1:50	A0	00	12/11/2021
OcC	E	M-02	Impianto aeraulico e Schema UTA	1:50	A0	01	10/05/2022

DOCUMENTO FIRMATO
CONSERVATO AGLI ATTI



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO AREA TECNICA
S.O.S. Gestioni Investimenti Ospedali Firenze

**RISTRUTTURAZIONE REPARTO EX DAY SERVICE E DIALISI PERITONEALE
OPERE DI COMPLETAMENTO COVID**

**P.O. SANTA MARIA ANNUNZIATA
Bagno a Ripoli (FI)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
LAVORI A CORPO**

art. 3 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
art. 43, commi da 3 a 6, del D.P.R. 207/2010

PARTE GENERALE: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CUP:	
CIG:	
RIF. DRT:	

Area attuazione investimenti	Responsabile Procedimento	Coordinatore Progettazione	Progettazione
S.O.S. Gestione Investimenti Zona Firenze	Ing. Luca Meucci	arch. Anna Carlomagno	Hospital Consulting

Codice elaborato

REV	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	FIRMA
00	Emissione per progetto	06/2022	Hospital Consulting	

DOCUMENTO FIRMATO
CONSERVATO AGLI ATTI

INDICE

CAPO 1.	NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART.1	OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART.2	AMMONTARE DELL'APPALTO	7
ART.3	GRUPPI DI LAVORAZIONE OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	7
ART.4	TEMPI E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
CAPO 2.	NATURA DEL CONTRATTO	9
ART.5	MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART.6	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	9
ART.7	DOCUMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	10
ART.8	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	10
ART.9	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI	11
ART.10	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	12
ART.11	D.LGS. 50/2016: NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E INTERNAZIONALE. OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE SOCIALE E DEL LAVORO	12
CAPO 3.	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART.12	COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI	14
ART.13	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE	14
ART.14	PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI	15
CAPO 4.	CAUZIONI E GARANZIE.....	17
ART.15	MODIFICHE TITOLARITA' CONTRATTO APPALTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	17
ART.16	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.....	17
ART.17	RECESSO	17
ART.18	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	18
	<i>art. 18.1 Risoluzione bonaria in via amministrativa</i>	<i>18</i>
	<i>art. 18.2 Transazione</i>	<i>18</i>
ART.19	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	18
ART.20	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	19
ART.21	PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, PRICAVY E RISERVATEZZA.....	19
CAPO 5.	LAVORI.....	20
ART.22	CATEGORIE LAVORI	20
CAPO 6.	DISCIPLINA CONTRATTUALE E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	21
ART.23	NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE	21
ART.24	CONSEGNA E INIZIO LAVORI.....	21
ART.25	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	22
ART.26	PROROGHE.....	22
ART.27	SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....	23
ART.28	SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP.....	25
ART.29	INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE	25
ART.30	PENALI IN CASO DI RITARDO E PER INADEMPIENZA	26
ART.31	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE	27

ART.32	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	28
ART.33	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI IN SOSPESO	29
CAPO 7.	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	31
ART.34	LAVORI A CORPO	31
ART.35	EVENTUALI LAVORI A MISURA.....	32
ART.36	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	32
ART.37	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA	33
CAPO 8.	DISCIPLINA ECONOMICA	34
ART.38	ANTICIPAZIONE	34
ART.39	PAGAMENTI IN ACCONTO.....	35
ART.40	PAGAMENTI A SALDO	36
ART.41	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	36
ART.42	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	37
ART.43	VARIAZIONE PREZZI.....	37
ART.44	ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	38
ART.45	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	38
CAPO 9.	DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE	39
ART.46	MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D’OPERA	39
ART.47	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	41
CAPO 10.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	43
ART.48	NORME DI SICUREZZA GENERALI	43
ART.49	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	44
ART.50	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC).....	45
ART.51	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	45
ART.52	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	46
ART.53	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	46
CAPO 11.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, SUB CONTRATTO, DISTACCO MANO D’OPERA.....	48
ART.54	SUBAPPALTO.....	48
ART.55	RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	51
ART.56	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	52
CAPO 12.	ESECUZIONE D’UFFICIO, MANODOPERA	53
ART.57	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	53
CAPO 13.	DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE	55
ART.58	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	55
ART.59	TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.....	55
ART.60	PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA	56
CAPO 14.	NORME FINALI	57
ART.61	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE	57
ART.62	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE	59
ART.63	PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE	60

ART.64	TERRE, ROCCE DI SCAVO E GESTIONE RIFIUTI	60
ART.65	UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI	60
ART.66	CUSTODIA DEL CANTIERE	61
ART.67	CARTELLO DI CANTIERE	61
ART.68	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	61
ART.69	TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	61
ART.70	DISCIPLINA ANTIMAFIA	62
ART.71	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	63
ART.72	ELABORATI COME COSTRUITO "AS BUILT" E CERTIFICAZIONI	64

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) **Denominazione: Ristrutturazione Reparto ex day Service e di Dialisi Peritoneale . OPERE DI COMPLETAMENTO COVID - P.O. SANTA MARIA ANNUNZIATA – Bagno a Ripoli - FI)**
Il presente Capitolato speciale d'appalto si riferisce ai soli lavori relativi alle opere per la realizzazione della stanza Covid nel Reparto di Dialisi Peritoneale
 - b) **Descrizione sommaria:**

Al Piano Primo dell'Ala Ovest del secondo Lotto nel Reparto di Dialisi Peritoneale si prevede di realizzare una degenza per pazienti Covid al posto di due ambulatori, adeguamento del locale a disposizione in Deposito e l'installazione di una porta in testa al corridoio verso l'attesa centrale che funzioni come porta di ingresso al Reparto.

Le opere saranno finalizzate alla realizzazione di una stanza da due posti letto per la degenza dei pazienti affetti da Covid al posto dei due attuali ambulatori in testa all'ala. Alla stanza si accederà tramite un filtro ed uno spogliatoio. Completa il tutto un servizio igienico per disabili. Si interviene anche su un locale attualmente a disposizione che sarà adeguato a deposito e verrà installata una porta in fondo al corridoio per l'accesso al Reparto dall'attesa centrale.

A seguito della realizzazione della stanza COVID si procede al completo rifacimento degli impianti sia elettrici che meccanici.

Per quanto concerne gli impianti elettrici si prevede l'installazione di due nuovi testateletto ed il rifacimento dell'illuminazione ordinaria e di emergenza, e degli impianti speciali; mentre per quanto riguarda gli impianti meccanici si prevede l'installazione di una UTA e dei relativi terminali dedicati.

Per un maggior dettaglio si faccia riferimento e agli **elaborati grafici** di progetto allegati.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - a.1) **Legge n. 120/2020:** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., come modificata dalla Legge 108 del 29/07/2021;
 - b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, del Codice dei contratti;
 - c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende

- l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- f) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - g) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti;
 - h) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
 - i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
 - l) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
 - m) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
 - n) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
 - o) **Costo della manodopera:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
 - p) **Costi di sicurezza aziendali (anche CS):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
 - q) **Oneri di sicurezza (anche OS):** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
 - r) **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
 - h) **Decreto n. 49 del 2018:** il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
 - i) **Oneri Covid:** determinati ai sensi della Delibera Giunta Regione Toscana del 25 maggio 2020, n. 645.

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è suddiviso come segue:

	CATEGORIA LAVORI	LAVORI	IMPORTO LAVORI	
A	OG1	Opere edili ed affini	€	28.721,70
B	OS30	Impianti elettrici e speciali	€	20.246,31
C	OS28	Impianti termici e meccanici	€	76.176,03
		IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (soggetti a ribasso)	€	125.144,04
D	OG1	ONERI PER LA SICUREZZA (PSC)	€	4.596,95
IMPORTO TOTALE APPALTO POSTO A BASE DI GARA escluso IVA (compreso oneri della sicurezza)			€	129.740,99

- L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sull'importo di cui al rigo 1, rigo 2 e rigo 5, e dell'importo degli oneri per la sicurezza di cui al rigo 6.
- Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 6.
- Per quanto attiene alla fattispecie ed alla relativa regolamentazione delle categorie si fa esplicito rimando alla Tabella B allegata al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale.

ART.3 GRUPPI DI LAVORAZIONE OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

- Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OS28: Impianti meccanici
- Sono scorporabili e subappaltabili nella misura indicata nella lettera di invito le lavorazioni riconducibili alle categorie specializzate:
 - OG1 OPERE EDILI
 - OS30 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- La categoria di cui al presenti commi 1 e 2 costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale.
- Ogni aspetto afferente la qualificazione e l'individuazione delle categorie/lavorazioni scorporabili e subappaltabili così come individuate nella lettera di invito e contratto di appalto è indicato è dettagliato nelle suddette Tabelle e nelle successive che costituiscono parte integrante del presente capitolato

richiamate nei seguenti articoli e paragrafi.

ART.4 TEMPI E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto di appalto, previa convocazione dell'esecutore. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. Per ogni altra disposizione attenente la consegna, il termine di esecuzione dei lavori ed il loro computo (decorrenza, sospensioni, perfezionamento, ritardo), si rimanda a quanto specificato nel presente Capitolato: Parte Speciale Definizione tecnica ed economica dei lavori.

CAPO 2. NATURA DEL CONTRATTO

ART.5 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell' art.3, comma 1) lett. dddd), del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma 1 lett. u) del D.lgs. n. 50/2016.
2. il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.
3. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
4. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, è al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'"elenco dei prezzi unitari" da applicare alle singole quantità eseguite.
5. I prezzi unitari di cui al comma 4, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 e 149 del Codice dei contratti.

ART.6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto (DM 145/2000), per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo, , limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegato allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto, come elencati nell' elenco elaborati, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 5;
 - e) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
 - f) il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;

- i) le polizze di garanzia di cui agli articoli 7 e 9;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a. il Codice dei contratti, **D.Lgs 50/2016** e successive integrazioni e/o correzioni;
 - b. il Regolamento generale, **D.P.R. n.207 del 2010**, per quanto applicabile;
 - c. il **Decreto Legislativo n. 81 del 2008**, con i relativi allegati;
 - d. la **L.R. n. 38 del 13/07/2007**;
 - e. il **D.M. n. 145/2000** per le parti ancora in vigore.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale;
 - b. le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

ART.7 DOCUMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi degli artt. 103 e 93 del D.Lgs 50/2016 è prestata una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, nella percentuale stabilite ivi previste.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del venti per cento, 20% cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART.8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale alla dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale alla presa d'atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra **circostanza** che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

ART.9 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore è tenuto a prestare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto in ogni caso almeno dieci (10) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui al comma 1 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, comma 7, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.); essa deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto; la garanzia deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore nelle stesse misure stabilite ed indicate nella Tabella Allegata "D" al presente capitolato.
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, comma 7 (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) indicata nella Tabella Allegata "D" al presente capitolato.
 - a. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, sono stabilite le seguenti condizioni:
 - b. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
6. in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
7. Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
8. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per

conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

9. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

ART.10 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

ART.11 D.LGS. 50/2016: NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E INTERNAZIONALE. OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE SOCIALE E DEL LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti, oltre al relativo Allegato 10.
2. In caso di inottemperanza troverà applicazione il comma 2 dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e successivi aggiornamenti.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), art. 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in

proprio.

5. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 300,00 (trecento/00). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs 124/2004.

CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.12 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs 50/2016, per comunicazioni formali tra le parti contraenti afferenti l'avvio, la sospensione, l'esecuzione del contratto e quant'altro, non riguardando mere comunicazioni operative, è richiesta la forma scritta e l'inoltro a mezzo a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) o in alternativa telefax o lettera raccomandata A.R; affinché si possa far valere la comunicazione e sia validamente opposta. Eventuali osservazioni dell'Appaltatore su comunicazioni ricevute devono essere presentate per iscritto entro **10** (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
2. Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti; il Responsabile del Procedimento valutata la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di entro **10** (dieci) giorni, (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.
4. Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo email del **Responsabile del Procedimento**
Ing. Luca Meucci
Nella stessa forma e con le medesime modalità l'Appaltatore potrà formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
6. L'appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti.

ART.13 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto (DM 145 /2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto (DM 145 /2000), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM 145 /2000 Capitolato Generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

ART.14 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti con le modalità ed i tempi stabiliti all'art. 33 del presente capitolato; in via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:
 - a. il Responsabile del Procedimento rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del presente capitolato;
 - b. il pagamento all'appaltatore sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori risultanti dalla contabilità, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all' art. 30 comma 5-bis del ;
 - c. l'Azienda USL Toscana Centro rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione (buono d'ordine) e provvede all'invio dello stesso alla ditta in via telematica tramite il nodo smistamento ordini (NSO) Area Fiorentina (ex USL 10 Firenze), Codice Univoco Ufficio UFL7WY codice IPA (AUSLTC). Tutti i dati per la fatturazione elettronica: CIG, eventuale CUP ed il Codice Univoco per l'invio del documento sono riportati nell'ordine autorizzativo alla fatturazione;
 - d. l'Appaltatore, ricevuto il buono d'ordine, emette fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana Centro – P.IVA **06593810481** come da indicazione contenute nel buono autorizzativo alla fatturazione;
 - e. l'Azienda USL Toscana Centro, Area Amministrazione Bilancio e Finanza, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei termini di quanto previsto all'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., concordando con l'aggiudicatario, in sede contrattuale, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni qualora ne sussistano i presupposti. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6 del D Lgs. 231/2002.
2. L'Appaltatore è obbligato ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della , come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; a tale scopo l'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione, i dati dei conti correnti bancari o postali appositamente dedicati alle commesse pubbliche o in caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità è causa di risoluzione del contratto. Gli obblighi di tracciabilità dovranno essere indicati in apposita clausola negli

eventuali contratti di subappalto.

CAPO 4. CAUZIONI E GARANZIE

ART.15 MODIFICHE TITOLARITA' CONTRATTO APPALTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Le modifiche della titolarità del contratto di appalto sono disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e detto articolo si applica a tutte le fattispecie ivi richiamate, purché tali modifiche non implicino altre modifiche sostanziali al contratto e non siano finalizzate ad eludere il Codice D.lgs. 50/2016 e successive integrazioni e revisioni.
2. La cessione del credito è disciplinata dall' art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. 50/2016, in fattispecie contemplate dal comma 1, per i quali la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto.
2. Ancora ai sensi dell'art. 108 citato, comma 2, la Stazione Appaltante è tenuta a risolvere il contratto, così come disciplinato dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del D.lgs. 50/2016 contratti, in ipotesi si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il venti per cento (20%) del valore iniziale del contratto (art. 106, comma 2).
4. In ogni caso la procedura è disciplinata dal comma 5 e seguenti del citato art. 108.

ART.17 RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. Si rinvia all'art. 109 del D.Lgs 50/2016 per la completa disciplina della materia oggetto del presente articolo.

ART.18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

art. 18.1 *Risoluzione bonaria in via amministrativa*

1. Ai sensi dell'articolo 205, del Dlgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale possa variare tra il 5% ed il 15% di quest'ultimo, il R.d.P. applica la procedura ivi contemplata.
2. Il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta fondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore di cui al comma 1.
3. Il R.d.P., ritenute ammissibili e fondate le riserve ai fini indicati al precedente comma 2, può richiedere alla Camera Arbitrale l'indicazione di cinque esperti, sulla base della quale, il Responsabile del Procedimento, d'intesa con l'impresa scelgono l'esperto incaricato di formulare la proposta di accordo bonario.
4. In caso di disaccordo sulla nomina dell'esperto, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto è nominato dalla Camera Arbitrale.
5. La proposta motivata di accordo bonario è formulata entro 90 giorni dalla nomina dall'esperto.
6. Qualora il Responsabile del Procedimento non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal Responsabile del Procedimento stesso entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione del Direttore dei Lavori.

art. 18.2 *Transazione*

1. Ai sensi dell'articolo 208 del D. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, nel rispetto del Codice Civile esclusivamente qualora non sia possibile esperire altri rimedi.
2. Ove il valore oggetto dell'importo di concessione superi i 200.000,00 euro è acquisito il parere legale interno alla struttura.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il Responsabile del Procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
5. La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART.19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Appaltatore sull'interpretazione ed esecuzione del contratto e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, viene previsto il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalità.

ART.20 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

ART.21 PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del presente capitolato o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore del presente appalto sarà tenuto al rispetto del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" nei modi ivi indicati: allo scopo l'Appaltatore è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.
3. L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa all'appalto la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione.
4. L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.
5. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze, etc., con propri elaborati, l'Appaltatore, sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi all'Amministrazione nell'ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.

2) PARTE SPECIALE: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

La presente parte del capitolato disciplina e regola gli aspetti giuridici, tecnici ed economici direttamente connessi ai lavori da eseguire, fatto salvo quanto specificato nella Parte Generale e nelle Prescrizioni tecniche nonché nei documenti progettuali posti a base di gara.

CAPO 5. LAVORI

ART.22 CATEGORIE LAVORI

1. Si rinvia alla Tabella B allegata al presente capitolato ed alla documentazione di gara, nonché al contratto di appalto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

CAPO 6. DISCIPLINA CONTRATTUALE E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART.23 NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI ED ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto D.M. 145 anno 2000.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni – NTC2018» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 20 febbraio 2018).

ART.24 CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.32, comma 8 ultimo capoverso del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare esecuzione d'urgenza all'appalto nei casi ivi contemplati.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Il R.d.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'49 del presente Capitolato, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La

redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 2, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

ART.25 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **45** (quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. Inoltre sono stati computati i giorni festivi necessari al completamento di eventuali interventi sugli impianti in essere, compensati in sede di analisi prezzo all'interno delle singole voci di lavorazione.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART.26 PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art.25 del presente Capitolato, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 25.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 25 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.d.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.d.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.d.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.d.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.d.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente

dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 25, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.d.P. entro i termini di cui ai commi 4 e 5 costituisce rigetto della richiesta.

ART.27 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Codice degli contratti, il Direttore Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non erano prevedibili al momento della stipula del contratto. Tra le circostanze speciali rientrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali e le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante d'opera o altre modificazioni contrattuali qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettere b) e c), comma 2 del Codice dei Contratti. Considerato quanto espresso in narrativa il Direttore Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore ordina la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori e l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
 - c. la descrizione delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei Contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che dovrà indicare almeno:

- a. il precedente verbale di sospensione;
 - a. i giorni di effettiva sospensione e il nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
 8. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 20 del presente Capitolato, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
 9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 26 del presente Capitolato.
 10. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del Codice, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
 11. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri previsti dall'articolo 10, comma 2 del D.M. 7 marzo 2018, n.49:
 - a. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.

È necessario precisare che l'incidenza delle spese generali durante il periodo di emergenza sanitaria, causato dal protrarsi della diffusione del virus SARS COV-2, viene calcolata al diciassette per cento (17%) ai sensi della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25.05.2020.

Infine il risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al

- valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
12. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
13. Il Direttore dei Lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

ART.28 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 27, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8, del presente Capitolato in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
- in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 46 del presente Capitolato.

ART.29 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato;
 - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

- f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 26, per la sospensione dei lavori di cui agli articoli 27 e 28, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 30, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 32 del presente Capitolato.

ART.30 PENALI IN CASO DI RITARDO E PER INADEMPIENZA

1. Ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4 del Codice dei Contratti nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1‰ (uno x per mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
 - b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - d. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale erogata di cui al precedente comma lettera a) è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 31 del presente Capitolato.
4. La penale ai sensi del precedente comma 2 lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al secondo comma lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci

per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 32 del presente Capitolato, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Qualora l'appaltatore, responsabile dell'esecuzione dei lavori e garante del buon esito di tutte le attività ad essa connesse, per sua negligenza o comunque per cause a lui imputabili anche se conseguenti alla condotta di terzi (dipendenti, collaboratori, subappaltatori, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.) aventi relazione con la sua organizzazione d'impresa e non con l'appaltante, omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente capitolato speciale d'appalto, compresa la mancata applicazione di quanto previsto nella Offerta Tecnica, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura di cui al comma 1, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).
9. Le penali saranno applicate ed i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del DL o di suo incaricato, alla presenza dell'appaltatore o di suo incaricato. Nel caso l'appaltatore, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del DL, vistato dal R.U.P. o da suo incaricato.
10. Le penali correlate ai giorni di inadempienza, saranno applicate dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto, fino a quello della comunicazione di adempimento avvenuto che sarà effettuata dall'appaltatore solo per iscritto e che sarà soggetta alla verifica e convalida del DL. Una eventuale comunicazione tardiva dell'appaltatore al DL comporterà l'applicazione della penale nei medesimi termini di cui sopra; non sarà accettata, cioè, la retrodatazione dell'adempimento ovvero l'indicazione di una data di avvenuto adempimento precedente a quella della comunicazione in questione. Nel caso in cui le inottemperanze di cui sotto comportassero, a giudizio del DL, la necessità di proporre all'appaltante di intimare all'appaltatore di sospendere i lavori, le relative penali saranno applicate fino alla data indicata nell'ordine di servizio relativo al provvedimento di ingiunzione della sospensione.
11. Le comunicazioni del DL o dell'appaltatore, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica.
12. L'importo relativo ad eventuali penali in cui fosse incorso l'appaltatore, sarà detratto, per intero o per la parte di esso maturata alla data della constatazione, dal primo pagamento utile. La penale per tardiva ultimazione sarà dedotta dall'ultimo SAL.

ART.31 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegne frazionate ai sensi dell'articolo 19 del presente Capitolato, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applica l'articolo 107, in quanto compatibile.

ART.32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a **10** (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora come disciplinato dal comma precedente.
5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

ART.33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI IN SOSPESO

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti.
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 16, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
 - c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto definitivo. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

CAPO 7. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART.34 LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella **Tabella C** allegata al presente Capitolato, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo D del presente Capitolato, sono valutati a corpo in base all'importo previsto negli atti progettuali e sul bando di gara, separatamente dall'importo dei lavori, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza e la salute in fase di Esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 14 del D.M. 49 del 2018, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all'articolo 62, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera.
7. Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili di cui all'art. 14 del D.M. 49 del 2018, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti, nonché la disciplina dei termini e delle

modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il Direttore dei Lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a. rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nel successivo articolo 39, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b. controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

ART.35 EVENTUALI LAVORI A MISURA

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 40 del presente Capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 41 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

ART.36 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata, come segue:
 - a. per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 41 del presente Capitolato;
 - b. per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
 - a. nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;
 - b. nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi;
 - c. nella misura definita nell'appendice della Tabella A in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

ART.37 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

CAPO 8. DISCIPLINA ECONOMICA

ART.38 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 Codice Civile.
2. A parziale deroga di quanto stabilito al precedente comma 1, ai sensi dell'art.207 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici", convertito dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, a parziale deroga di quanto stabilito al comma 1, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al **30% (trenta per cento)** dell'importo contrattuale e, comunque compatibilmente con le risorse stanziata dalla Stazione appaltante per l'intervento oggetto del presente atto. Tale disposizione è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'art. 13 comma 1 del D.L. 183/2020, convertito dalla Legge 21/2021.
3. Ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto richiamato al precedente comma 2, l'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, di cui all'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
4. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
5. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
6. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d. per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
7. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 6 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 5, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART.39 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute quando l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del precedente Capo 7, raggiunge un importo al netto del ribasso d'asta non inferiore al 20% (ventipercento) dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato di Avanzamento Lavori di cui rispettivamente all'articolo 14 lettera c) e lettera d) del D.M. 7 marzo 2018, n.49.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato ai prezzi di elenco come previsto all'articolo 2, comma 2;
 - b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 2, riga B;
 - c. al netto della trattenuta a garanzia dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) che viene applicata sull'importo netto progressivo dei lavori da liquidare ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale. Tale trattenuta viene erogata, nulla ostando, dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a. la Direzione Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. lettera d) del D.M. 7 marzo 2018, n.49, che deve recare la dicitura: «**lavori a tutto il**» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b. il Responsabile del Procedimento emette, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'emissione dello stato di avanzamento dei lavori il certificato di pagamento. Tale atto deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;
 - c. sul Certificato di Pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del Codice dei Contratti.
4. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 113 bis del Codice dei Contratti, come sostituito dall'art. 4 della L. 37/2019, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica. L'IVA è a carico della Stazione Appaltante che applica l'art. 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 34 del presente Capitolato. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

ART.40 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione di cui all'articolo 59, comma 1 del presente Capitolato e alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del corrente articolo.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute a garanzia, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata nei termini di quanto previsto all'art. 113-bis, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - concordando con l'aggiudicatario, in sede contrattuale, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni qualora ne sussistano i presupposti - dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a. un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo;
 - c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

ART.41 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 33 del presente Capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito al precedente articolo

33, comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato dei punti percentuali per il semestre di riferimento. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART.42 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 41, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

ART.43 VARIAZIONE PREZZI

1. E' ammessa, nel corso dell'esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi ai sensi dell'art.29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106.
2. In deroga all'art.106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'art. 29 del Decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato art. 29.
3. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione nei termini previsti dall'art. 29 del DL 27/01/2022 n. 4 convertito dalla Legge 28/03/2022 n. 25 indicando i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazione prezzi e la loro incidenza quantitativa, ed esibendo la prova dell'effettiva variazione dei prezzi dei materiali con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione dei fornitori, o con altri idonei mezzi di prova relativi alle

variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso Appaltatore con riferimento al momento dell'offerta.

4. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, la Stazione appaltante è tenuta a riconoscere l'adeguamento compensativo.
5. Al di fuori della fattispecie dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART.44 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART.45 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e della "Disciplina della cessione dei crediti di impresa", a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

CAPO 9. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART.46 MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal **Responsabile** del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il Responsabile del Procedimento dipende, pertanto:
 - a. non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra **contrattuali** di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b. qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c. non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto di tali richieste.
2. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei Contratti, non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei Contratti.
3. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
 - ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera a) del D.Lgs 50/2016, quando le modifiche al contratto sono conseguenti a **variazioni di prezzo** in aumento o in diminuzione, che possono essere valutati solo per l'**eccedenza** del 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà (50%) dello stesso;
 - ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016, quando le modifiche consistono in lavori **supplementari**, ove un cambiamento del contraente produca entrambe gli effetti indicati ai punti 1) e 2) dell'art. 106 comma 1, lettera b). In ogni caso tale modifica non potrà eccedere il 50% del valore monetario del contratto originario;
 - ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, quando la modifica è determinata da **circostanze imprevedute ed imprevedibili** per l'Amministrazione e anche dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Inoltre la modifica non deve alterare la natura generale del contratto. Tali variazioni sono denominate **varianti in corso d'opera**.
4. Sono consentite modifiche al contratto ai sensi e per gli effetti dell', del D.Lgs. 50/2016 a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 ai sensi e per gli effetti dell' lett. a);
 - il quindici per cento (15%) del valore iniziale del contratto, ai sensi e per gli effetti dell' lett. b).
5. In ogni caso le modifiche definite al comma 4 del presente Capitolato non devono alterare la natura generale del contratto e nel caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
6. Per tutte le fattispecie sopra richiamate in ogni caso non sono consentite modifiche sostanziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs 50/2016.

In particolare, una modifica è considerata sostanziale qualora una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 - c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - d. se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti all'art. 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
7. Sono, altresì, consentite le modifiche al contratto, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 106 del Codice dei contratti per l'eventuale attuazione delle misure ANTICOID-19 di cui alla DGR n. 645/2020 e definite al precedente articolo 2.
 8. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (20%)**, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario previa sottoscrizione di specifico **atto di sottomissione**. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
 9. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per modifiche già intervenute nonché l'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice dei Contratti.
 10. E' sottoscritto un **atto aggiuntivo** nel caso di modifiche del contratto principale **superiori al limite** stabilito all' (quinto d'obbligo); in tal caso tale atto costituisce appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante con riferimento ad eventuali nuovi prezzi.
 11. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 44 del presente Capitolato con i relativi costi non assoggettati a ribasso e gli eventuali adempimenti di cui al successivo articolo 45, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui al prossimo articolo 46.
 12. Ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto 7 marzo 2018, n. 49, l'esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi quindici giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede, con l'esecutore alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.
 13. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre

tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

14. Il Direttore dei Lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
15. Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
16. In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
17. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi come disciplinato al successivo articolo 40 del presente Capitolato.
18. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART.47 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del presente Capitolato.
2. Se tra i prezzi, di cui all'elenco prezzi contrattuale citato al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a. dal prezzario di cui al successivo comma 3, oppure, se non reperibili,
 - b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Il prezzario ufficiale di riferimento è il prezzario della Regione Toscana, anno 2021, provincia di Firenze, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Codice dei Contratti, reperibile presso il sito internet della Regione Toscana.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO AREA TECNICA
S.O.S. Gestioni Investimenti Ospedali Firenze

approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART.48 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 16, .
2. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - d. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - e. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 , allo stesso decreto;
 - f. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - g. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 48 commi 1, 2 e 5 oppure agli articoli 50, 51, 52 e 53 del presente Capitolato.
6. Ai sensi dell'articolo 23, il Direttore dei Lavori, anche per il tramite del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, e con la collaborazione dell'appaltatore, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
 - a. i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
 - b. i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 della citata Legge Regionale;
 - c. copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
 - d. copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
 - e. copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.
7. L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.
8. L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.
9. L'Appaltatore al fine di tutelare la salute dei lavoratori nei cantieri edili è tenuto al rispetto di tutte le misure di precauzione e sicurezza per il contenimento e la diffusione del virus Sars-CoV-2, riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborate dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in ossequio alle disposizioni/protocolli nazionali, regionali, aziendali in materia.

ART.49 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto i documenti necessari per la verifica dell'idoneità tecnico professionale.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31;
 - b. del proprio Medico competente di cui all'articolo 38;
 - c. l'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 50, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 51;
 - d. il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 52.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a. dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere per quanto di competenza.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del .
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti.
6. La stazione appaltante procede alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria secondo quanto previsto all'art. 16 della Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38.

ART.50 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati al rigo 4 della tabella contenuta all'articolo 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'articolo 45 del presente Capitolato.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei Contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a. ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b. ad acquisire i POS delle nuove imprese.

ART.51 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di 6 (sei) giorni dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 6 (sei) giorni il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART.52 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, entro **30** (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del l'appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 48 del presente Capitolato Speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 50.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 44 del presente Capitolato.
6. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

ART.53 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque

accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. In analogia ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 11. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, SUB CONTRATTO, DISTACCO MANO D'OPERA

ART.54 SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto Codice. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici. L'eventuale subappalto non può superare la quota percentuale dell'importo complessivo del contratto stabilita del comma 2 dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, così come indicato nella lettera di invito.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
3. la Stazione appaltante autorizza il subappalto o il cottimo purché:
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
 - d) in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, pertanto, non può essere autorizzato.
 - e) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 68, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
 2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

3. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a. ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
 - b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 1. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 2. copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
8. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
10. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
 - a. verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
 - b. controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c. registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d. **provvede**, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.
11. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
 - a. in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

- b. fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;
 - c. accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
 - d. determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6;
 - e. redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11;
 - f. redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
12. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

ART.55 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La D.L. e il Responsabile del Procedimento nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ART.56 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016 nei casi ivi contemplati, la Stazione appaltante **provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori** e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro **20 (venti)** giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - d) all'acquisizione del DURC del subappaltatore d'ufficio;
 - e) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. La Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 22 del D.Lgs. 50/2016 rilascia all'appaltatore i Certificati di Esecuzione dei Lavori (ANAC) scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

CAPO 12. ESECUZIONE D'UFFICIO, MANODOPERA

ART.57 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo del presente Capitolato Speciale.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), art. 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del D.Lgs 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 300,00 (trecento/00). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.lgs. 124/2004.

CAPO 13. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART.58 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige senza ritardo alcuno, il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art.199 del DPR 207/2010; entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 59, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 40.

ART.59 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016 , il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

ART.60 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

1. La stazione appaltante si riserva, qualora abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato, prima che intervenga il collaudo provvisorio, di procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi dell'articolo 230 del Codice degli appalti.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. L'Amministrazione approva detto atto con propria delibera.
4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

CAPO 14. NORME FINALI

ART.61 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - f. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - g. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - i. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

- l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - k. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - l. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - m. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - n. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - o. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - p. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - q. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - r. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - s. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - t. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - u. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - v. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - w. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità

- cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- x. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

ART.62 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato:
- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
 - a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L'appaltatore deve produrre la documentazione finale del realizzato (as-built) sia su supporto informatico che su supporto cartaceo con formati e modalità da concordare con la direzione lavori.

ART.63 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto DM 145/2000 i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. Negli oneri di cui al precedente capoverso sono compresi anche gli oneri di carico, trasporto, scarico e di conferimento a discarica.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del DM 145/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.lgs. 42/2004.

ART.64 TERRE, ROCCE DI SCAVO E GESTIONE RIFIUTI

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del DM n. 186 del 2006;
 - b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART.65 UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI

1. In attuazione del DM 203/2003 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, e della Delib. GRT n. 337 del 15/05/2006, nonché dell'articolo 33 della LR Toscana 38/2007, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, e solo se ciò è compreso nel progetto, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono quelli precisati anche nell'allegato 2 alla Del. GRT n. 337 del 15/05/2006:
 - c. dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;

- d. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - e. strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - f. recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - g. strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - h. calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
 4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006.

ART.66 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART.67 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 (due) esemplari del cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART.68 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
5. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
6. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART.69 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari

dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui ai precedenti articoli 35, commi 1 e 2, e 36, e per la richiesta di risoluzione.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento devono avvenire:
 - a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. in ogni caso per i pagamenti di cui alla precedente lettera a) utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
 - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART.70 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti

all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella **White list** tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.
4. Fino al 30/06/2023, l'art. 3, comma 2, della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera c) della Legge n. 108/2021, prevede che per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si proceda mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica e delle ulteriori banche dati, la quale consentirà di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche necessarie per il rilascio della documentazione antimafia, da completarsi entro trenta giorni.

ART.71 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. L'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di **60** (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei Contratti.
3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'appalto.
5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
6. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART.72 ELABORATI COME COSTRUITO "AS BUILT" E CERTIFICAZIONI

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla redazione degli elaborati "come costruito" seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati.
2. I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:
 - a. la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
 - b. la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
 - c. il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.
3. Nell'ottica di operare in regime di qualità, l'Appaltatore dovrà attivare una procedura di produzione degli elaborati "come costruito". Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere. Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono:
 - a. una tempistica di consegna degli elaborati nel corso del cantiere che segua gli stati di avanzamento dei lavori ed il programma secondo quanto previsto;
 - b. il personale che l'Appaltatore intenderà impiegare nelle operazioni di rilievo e rappresentazione;
 - c. i criteri e le modalità di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;
 - d. i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegare e dalle indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
 - e. le modalità e le scale di rappresentazione che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;
 - f. i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i file degli elaborati grafici, realizzati in formato .pdf, .p7m ed editabile compatibile con Autocad versione 2010;
 - g. quanto altro il RUP e la D.L. ritengano necessario alla redazione degli elaborati del "come costruito".
4. Tale procedura dovrà essere presentata al RUP e alla D.L. entro 15 (quindici) giorni dall'avvio effettivo delle lavorazioni e da questi approvata.
5. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di consegna previste.
6. In ogni caso la consegna ultima di tutta la documentazione "come costruito" e di tutte le certificazioni complete, come richiesto nei precedenti articoli, non potrà avvenire oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
7. In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati "come costruito" e delle certificazioni, previste dal programma nonché il ritardo oltre il termine dei 90 gg di cui al precedente periodo si applicheranno le penali di cui all'art. 25 del presente Capitolato.
8. In caso gli elaborati consegnati, a giudizio della D.L., non rispondano ai requisiti richiesti, la D.L. chiederà all'Appaltatore l'adeguamento fissando un nuovo termine di consegna, scaduto il quale se l'Appaltatore è inadempiente si applicheranno le penali di cui al precedente paragrafo per ogni giorno di ritardo.
9. Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell'Appaltatore, la D.L. avrà la facoltà di interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e la Stazione appaltante potrà procedere ad eseguire d'ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omissso dall'Appaltatore, eseguendo ove necessario saggi o demolizione di quanto messo in opera; o l'adeguamento degli elaborati

consegnati dall'Appaltatore ritenuti non conformi a quanto richiesto. Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Appaltatore ad un prolungamento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell'Appaltatore saranno le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Le penali e/o i costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio saranno decurtati in occasione del primo SAL utile.

10. Ogni elaborato presentato dovrà aver ricevuto l'approvazione della D.L..

11. Al fine di esemplificare quanto sopra richiesto si riportano di seguito alcuni degli aspetti che dovranno essere presi in considerazione nel produrre gli elaborati "come costruito". Quanto di seguito riportato è da ritenersi solo indicativo e non è esaustivo.

a. Strutture in elevazione

Dovranno essere prodotti gli elaborati di quanto realizzato: piante, sezioni e particolari esecutivi e costruttivi. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

Dovranno essere rappresentati i dettagli relativi alle protezioni antincendio delle strutture metalliche con indicazione delle marche, tipo e spessori applicati dei prodotti utilizzati, dei quali dovranno essere prodotti i relativi certificati secondo le normative di prevenzione incendi.

b. Rete di scarico e fognature

Dovranno essere riportate in planimetria l'ubicazione esatta della rete fognaria bianca e nera, le quote di fondo tubo e le pendenze per tutti i tratti, l'ubicazione dei pozzetti, il particolare e l'esatta localizzazione dell'immissione nella fognatura esistente, il posizionamento esatto delle montanti di scarico con le relative tubazioni per la ventilazione primaria e secondaria.

All'interno dei locali serviti dalle reti di scarico, in scala non inferiore a 1:50, dovranno essere riportati i percorsi orizzontali e verticali delle reti con dimensioni, pendenze e particolari. E' importante che siano indicate le quote sufficienti ad identificare la posizione esatta delle tubazioni nei tratti sia orizzontali che verticali.

Gli elaborati dovranno essere completati con l'indicazione della marca e del tipo dei materiali utilizzati, di cui si alleggeranno le schede tecniche. Dovrà essere prodotto un album fotografico contenente fotografie d'insieme e i particolari della rete fognaria a terra. Per ogni locale asservito dalla rete di scarico almeno tre foto che rappresentino quanto posato.

c. Opere edili

Dovrà essere rappresentato quanto effettivamente realizzato con ubicazione e dimensioni esatte di partizioni interne, aperture, collegamenti verticali ecc.

Si dovranno riportare i materiali utilizzati per infissi (compresi tipologia dei vetri utilizzati), finiture, murature, arredi fissi, sanitari, attrezzature speciali ecc. con indicazione delle marche e tipologie e corredati dei relativi certificati.

Le rappresentazioni (planimetrie, sezioni, prospetti e particolari) dovranno essere debitamente quotate. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

TABELLA A AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO		
CUP		
CIG		
ARCHIVIO DAT		
P.I.	PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA ANNUNZIATA BAGNO A RIPOLI - FIRENZE Ristrutturazione Reparto ex day Service e Dialisi Peritoneale OPERE DI COMPLETAMENTO COVID	
	<i>Importi in euro</i>	TOTALE
1	Importo Totale Esecuzione Lavori (L)	€ 125.144,04
2	Economie (E)	€ 0,00
3	Importo Totale Costi per Attuazione PSC (OS)	€ 4.596,95
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)	€ 129.740,99

1.L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla Tabella A

2.L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

- a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- b) importo delle economie (E) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale, di cui al precedente punto, applicato solo alle spese generali ed utile di impresa offerto dall'appaltatore in sede di gara, come stabilito all'art. 35 dello stesso CSA;
- c) importo dei Costi per la sicurezza (OS) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE».

3.Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	<i>Importi in euro</i>	Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
	Lavori (L) a colonna	€ 125.144,04	€ 4.596,95
	Economie (E) a colonna (TOTALE)	€ 0,00 (ribasso su utile di impresa e spese generali)	

4.Ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e

degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'art. 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)» e dell'ultima colonna «TOTALE».

5.All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- d) Manodopera (vedere Tabella C): incidenza del 15,42%;
- e) Oneri aziendali della sicurezza propri dell'appaltatore: incidenza del 0,75%;
- f) incidenza delle spese generali (SG): 15%;
- g) incidenza dell'Utile di impresa (UT): 10%.

TABELLE B
CATEGORIE DEI LAVORI - TABELLA QUALIFICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

CATEGORIE LAVORI			
A_CIG	CATEGORIA SOA OMOLOGA		IMPORTI (valori in €)
		OPERE	
A.1.1	OG1	OPERE EDILI	28.721,70
A.1.2	OS30	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	20.246,31
A.1	OS28	IMPIANTI MECCANICI	76.176,03
		TOTALE OPERE	125.144,04
		COSTI DELLA SICUREZZA (PSC)	
A2	OG1	OPERE EDILI	4.596,95
		TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA (PSC)	4.596,95
A1+A2		IMPORTO TOTALE APPALTO	129.740,99

2. In base a quanto evidenziato dalla tabella "Categorie Lavori" le lavorazioni prevalenti sono riconducibili alla categoria:

OS28 – impianti meccanici – classe I, il cui importo, al netto delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a € **76.176,03**

Tali lavorazioni possono essere svolte da operatori economici qualificati mediante possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010.

I requisiti possono comunque essere dimostrati mediante attestazione SOA in corso di validità, nella categoria OS28 Classifica I o superiore.

Limite massimo di ricorso al subappalto Ai fini del subappalto trova applicazione l'art. 105 del Codice, comma 1, secondo il quale non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alle categorie prevalenti. Pertanto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, ed in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, il subappalto delle lavorazioni riconducibili alla Categoria OS28 è ammesso nella misura percentuale massima del 50% dell'importo delle lavorazioni stesse. Le lavorazioni riconducibili alle categorie OG1 e OS30 possono invece essere subappaltate integralmente.

3. I lavori riconducibili alle categorie OG1 e OS30 possono essere eseguite dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti art. 90 DPR 207/2010 o di attestazione SOA in caso di validità nella categoria OG1 Classifica I e nella categoria OS 30 classifica I o superiore.

I requisiti di cui al punto precedente sono riepilogati nella seguente tabella:

CATEGORIA/E SCORPORABILE/I				
categoria	Qualificazione richiesta			% della categoria sul totale > 10%
	al 100%			
	Importo €	classifica		
1 OG1 OPERE EDILI	28.721,70*	I		22,14
2 OS 30 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	20.246,31	I		15,60

* Esclusi gli oneri della sicurezza

4. I lavori riconducibili alle categorie OG1 e OS30 possono essere subappaltati integralmente, I lavori riconducibili alle categorie OS30 sono soggetti al divieto di avvalimento.

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera			
		Parte 1 Lavori	
n.	Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee	In euro €	In %
1	Opere civili		
1a	OPERE EDILI OG1	28.721,70	22,14%
1c	IMPIANTI ELETTRICI OS30	20.246,31	15,60%
1d	IMPIANTI MECCANICI OS28	76.176,03	58,72%
PARTE 1 - TOTALE LAVORO A		125.144,04	96,46%

		In euro €	In %
Parte 2 Costi per la sicurezza			
2	Costi per la sicurezza		
2a	OPERE EDILI OG1	4.596,95	3,54%
PARTE 2- TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA A		4.596,95	3,54%
TOTALE DA APPALTARE		129.740,99	100,00%

TABELLA «C»	INCIDENZA DELLA MANODOPERA			
	CATEGORIE LAVORI	IMPORTO LAVORI €	INCIDENZA IN PERCENTUALE %	IMPORTO MANODOPERA IN €
1	OPERE EDILI OG1	28.721,70	30,85	8.862,96
2	IMPIANTI MECCANICI OS28	76.176,03	9,86	7.516,26
3	IMPIANTI ELETTRICI OS30	20.246,31	17,92	3.629,83
4	ONERI SICUREZZA	4.596,95	-	-
	TOTALE	129.740,99	15,42	20.009,05

TABELLA «D»		RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO	
		Descrizione	Importi in euro
1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (<i>base d'asta</i>)		125.144,04
1.b	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza		4.596,95
1	Importo Appalto della procedura d'affidamento (1.a + 1.b)		129.740,99
2.a	Ribasso offerto in percentuale (su 1.a)		
2.a.1	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)		
3	Importo del contratto		
4.a	Garanzia provvisoria art. 93 c.1 (calcolata su 1)	2%	Non richiesta
4.b	Garanzia provvisoria ridotta della metà art. 93 c.7 (50% di 4.a)		Non richiesta
5.a	Garanzia definitiva art. 103 c.1 (3 x 10%)		
5.b	Maggiorazione garanzia definitiva art.103 c.1 (per ribassi > al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%)		
6.a	Importo assicurazione lavori C.A.R.(1) art. 103 c.7 :		130.000
	di cui:		
6.b	a) per le opere		110.000,00
6.c	b) per le preesistenze		10.000,00
6.d	c) per demolizioni e sgomberi		10.000,00
6.e	Importo assicurazione R.C.T. (2)		500.000,00
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia (3)		
8	Importo Polizza indennitaria decennale (4) per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 ai sensi dell'art.103 c.8. Il limite di indennizzo è tra il 20% e il 40% del valore opera realizzata.		
	di cui:		
8.a	a) per le opere		
8.b	c) per demolizioni e sgomberi		
9	Importo Polizza indennitaria decennale R.C.T. (5)		
10	Importo minimo netto stato d'avanzamento		€ 35.000,00
10.a	Residuo oltre il quale è vietato lo stato d'avanzamento		10%

10.b	Massimo liquidabile con gli stati di avanzamento		90% importo contratto
11	Tempo utile per l'esecuzione del contratto, le cui fasi e tempistiche sono dettagliate nel CSA e Cronoprogramma	Giorni naturali, successivi e consecutivi	45 gg.
12	Penale giornaliera lavori per il ritardo	1,000 ‰	

(1) La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.

Tale garanzia deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

(2) La garanzia assicurativa di **responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)** deve essere stipulata per una somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro 5.000.000,00.

(3) Ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui alle righe 6.b e 7 della Tabella D, sono estese fino a 48 (quarantotto) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo

- a) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
- b) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

(4) Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, l'appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell'art. 103, comma 8, del Codice dei contratti, con decorrenza dalla data emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con un limite di indennizzo non inferiore al 20% (venti per cento) del valore dell'opera e non superiore al 40% (quaranta per cento).

(5) Ai sensi dell'art. 103 comma 8 del Codice dei Contratti l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi di durata decennale con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 € ed un massimo di 5.000.000.



AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO AREA TECNICA
S.O.S. Gestioni Investimenti Zona Firenze

Firenze, lì
 Prot.
 Trasmessa via PEC

Spett.le

.....

PEC:.....

Lettera contratto "Lavori di ristrutturazione reparto ex day service e dialisi peritoneale opere di completamento Covid P.O. Santa Maria Annunziata Bagno a Ripoli (FI)." CIG: (affidamento diretto ex Art. 1 co. 2 lett. a) L. 120/2020 e ss.mm.ii.)

Con determina dirigenziale n. _____ del _____ immediatamente esecutiva è stato disposto l'affidamento dei lavori in oggetto a favore di codesta impresa.

Si invia la presente quale contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, s.m., firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Direttore a.i. della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze.

Si allega modello di lettera-accettazione da compilare e restituire per PEC, entro 3 gg dal ricevimento della presente lettera-contratto, firmata digitalmente dal legale rappresentante di Codesto operatore economico, con il quale viene formalizzata l'accettazione di tutte le clausole contrattuali contenute nella presente lettera-contratto, e negli atti e documenti in essa richiamati.

SINTESI DI RIEPILOGO DEL CONTRATTO

Lavori di ristrutturazione reparto ex day service e dialisi peritoneale opere di completamento Covid P.O. Santa Maria Annunziata Bagno a Ripoli (FI)

Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana Centro con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n° 1, c.f. e partita I.V.A. n. 06593810481, rappresentata per il presente atto dal Direttore a.i. SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci

-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Meucci

-UFFICIO DIREZIONE LAVORI:

Direttore dei lavori: P.I. Silvio Bernardi;

Direttore operativo Op. Edili: Arch. Anna Carlomagno;

Direttore operativo I.E e I.M: sig. Paolo Guazzini;

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Luca Meucci;

Affidatario: _____,

con sede in _____ C.F. e P.IVA _____, rappresentata legalmente da _____ nato a _____ il _____

IMPORTO A BASE GARA:

Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 125.144,04

Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.596,95

Azienda USL Toscana centro



IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:

Lavori IVA esclusa	€
Oneri della sicurezza	€ 4.596,95
Importo complessivo	€
al netto degli oneri fiscali (Aliquota IVA 22%)	
Ribasso d'asta:%	

Art. 1 Premesse e allegati

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.

2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, ancorché non tutti materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere e di accettare, come dichiarato in sede di gara, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

- Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/4/2000 n. 145, per quanto non previsto dal presente contratto, limitatamente agli articoli vigenti;

Elaborati progettuali:

- 0) Capitolato Speciale d'Appalto
- 1) Relazione Generale e Tecnica Opere Edili
- 2) Relazione Tecnica e di calcolo impianti;
- 3) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- 4) Piano di Manutenzione
- 5) Piano della Sicurezza e Coordinamento;
- 6) Quadro economico;
- 7) Computo metrico;
- 8) Computo metrico estimativo;
- 9) Elenco prezzi unitari;
- 10) Analisi nuovi prezzi;

Elaborati grafici**Opere edili**

- 11) Stato di rilievo;
- 12) Stato di progetto;
- 13) Stato delle demolizioni e smontaggio impianti;
- 14) Stato delle costruzioni;
- 15) Stato delle finiture (rivestimento pareti e pavimenti) ;
- 16) Stato delle finiture (rivestimento soffitti e tipologia infissi) ;
- 17) Abaco infissi interni;
- 18) Prospetti, sezioni e particolari costruttivi;

Impianti elettrici

- 19) Canalizzazioni, classificazione dei locali e nodi equipotenziali – pianta primo piano;
- 20) Illuminazione ordinaria e di emergenza – pianta primo piano;
- 21) Distribuzione utenze FM e cablaggio strutturato – pianta primo piano;
- 22) Impianti speciali e di sicurezza a bassissima tensione – pianta primo piano;
- 23) Quadri elettrici schemi a blocchi, schemi circuitali e layout carpenterie;
- 24) Schemi tipici e funzionali;

Impianti meccanici

- 25) Pianta delle tubazioni - impianto idrico sanitario, scarichi e gas medicali;
- 26) Impianto aeraulico e schema UTA;

* Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara telematica

* Garanzia definitiva

* Polizza assicurativa

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

4. Il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla determina dirigenziale indicata in premessa.

OPPURE- Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., nelle more dell'ultimazione delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di cui trattasi, è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., con verbale del _____ sottoscritto dal RUP, DL e Impresa;

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa e descritti nei documenti progettuali.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto a perfetta regola d'arte alle condizioni di cui al presente contratto, secondo le condizioni indicate nella documentazione progettuale e le prescrizioni insindacabili della Direzione Lavori, nonché all'osservanza della disciplina del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), del D.P.R. 207/2010, limitatamente alle disposizioni attualmente in vigore e richiamate dall'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del Codice, del D.Lgs. 81/2008, della L.R.Toscana 38/2007 e di tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) dell'intervento è il seguente:

Art. 3 – Importo del contratto

1. L'importo contrattuale è pari a € = (diconsi) di cui:

- € = (diconsi) per i lavori oggetto dell'offerta di ribasso.

- € = (diconsi) per oneri della sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del D.Lgs. 50/2016.

3. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

4. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

Articolo 4. - Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che intende/non intende subappaltare i lavori oggetto dell'appalto.
3. *(eventuale)* Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, le parti dei lavori appositamente indicate dall'affidatario in sede di offerta, e più specificamente, ".....", possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste.
4. *(eventuale)* La ditta subappaltatrice è tenuta ai medesimi adempimenti richiesti dall'affidatario, al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili al presente appalto. Il subappaltatore è tenuto in particolare all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010; il contratto di subappalto dovrà essere munito, a pena di nullità, di apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.
5. *(eventuale)* La stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto delle prestazioni dallo stesso eseguite nei casi stabiliti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. In caso contrario, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori e cottimisti, unitamente a documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito al Capo. 11 del CSA.

Art. 6 - Garanzie assicurative

1. L'Appaltatore ha prestato garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, per la copertura di tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 7, del Codice; tale polizza "*Contractors All Risks*" (C.A.R.), n. emessa in data dalla compagnia, prevede i seguenti massimali:

Importo assicurazione lavori C.A.R.	
per le opere	€
per le preesistenze	€
per demolizioni e sgomberi	€

Importo massimale R.C.T. €

2. L'appaltatore ha prestato cauzione definitiva, nella misura di €, pari al% dell'importo contrattuale, *corrispondente all'importo dovuto (ridotto se in possesso delle necessarie Certificazioni), in conformità di quanto prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.*, mediante **garanzia** fideiussoria n. rilasciata in data dalla compagnia, garanzia che sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

Art. 7 – Disciplina economica e pagamenti

Si richiamano le disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto concernenti la disciplina economica e le modalità di pagamento del presente appalto. In particolare si specifica:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori viene corrisposto all'appaltatore l'anticipazione nella misura del venti per cento (20%).

2. Ai sensi dell'art. 207 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, *“Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”*, convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e l'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19”*, a parziale deroga di quanto stabilito al precedente punto 1, l'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 % dell'importo contrattuale e, comunque compatibilmente con le risorse stanziare dalla Stazione appaltante per l'intervento oggetto del presente atto.

Ai fini del riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell'art. 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

3. L'anticipazione sarà progressivamente recuperata con l'emissione dei certificati di pagamento.

4. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al secondo periodo dell'art. 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

5. L'erogazione dei corrispettivi sarà corrisposto all'affidatario con le modalità specificate al Capo. 8 del CSA.

6. Il pagamento dei corrispettivi, in acconto e a saldo, avverrà nel termine concordato di giorni, secondo quanto previsto dall'art. 113 bis, rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in seguito all'entrata in vigore in data 26 maggio 2019, della legge n. 37/2019. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 231/2002.

7. I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti nel rispetto della procedura di seguito specificata:

- a) il Responsabile del Procedimento rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle



- rispettive parti speciali del presente capitolato;
- b) pagamento all'appaltatore sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori risultanti dalla contabilità, al netto del ribasso contrattuale, dell'eventuale anticipazione e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016;
- c) l'Azienda USL Toscana Centro rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione (buono d'ordine) e provvede all'invio dello stesso in via telematica tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO). Tutti i dati per la fatturazione elettronica: CIG, eventuale CUP ed il Codice Univoco per l'invio del documento sono riportati nell'ordine autorizzativo alla fatturazione;
- d) l'Appaltatore, ricevuto il buono d'ordine, emette fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana Centro – P.Iva 06593810481 come da indicazione contenute nel buono autorizzativo alla fatturazione; Area fiorentina (ex AUSL 10 Firenze), Codice Univoco Ufficio (UFL7WY) - Codice IPA (ausltc);
- e) l'Azienda USL Toscana Centro, Area Amministrazione Bilancio e Finanza, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nel termine concordato di (...) giorni ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002;

8. Ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, codice civile, il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii. in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'affidatario dichiara:

i. di aver acceso il/i seguente/i c/c bancario/i dedicato/i nel rispetto dell'art. 3 della Legge 136/2010, presso:

-
.....;

-
.....;

e che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono:

- nato a (...) il, C.F.; -
..... nato a (...) il, C.F.;

ii. che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. L'affidatario si obbliga inoltre:

- ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

- a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della stazione appaltante gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché la stessa verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

- a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

3. L'affidatario prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà all'affidatario per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

Art. 9 – Termini per l'esecuzione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del contratto di appalto, previa convocazione dell'esecutore.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata una penale pari allo 1.00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. E' prevista l'applicazione di una penale anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 30 del CSA.

4. L'ultimazione sarà accertata in contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore a mezzo di apposito certificato.

5. Per quanto riguarda eventuali proroghe o sospensioni dei lavori, si rinvia a quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 – Obblighi di custodia

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

2. In ogni caso nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante ai terzi danneggiati dal momento che la custodia delle opere eseguite o in corso di esecuzione, sino alla ultimazione, compete al solo Appaltatore, che in ogni caso si impegna a rifondere alla Stazione Appaltante quanto questa dovesse essere tenuta a pagare a terzi danneggiati.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso all'interno del cantiere ai non addetti ai lavori. Tale divieto dovrà essere reso pubblico e visibile mediante l'apposizione ed il mantenimento della regolamentare segnaletica, sia diurna che notturna, per la quale l'impresa appaltatrice ne resta completamente responsabile.

Art. 11 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.



1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 12 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti al POS ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito al Capo 10 del CSA.

Art. 13 – Modifiche contrattuali e varianti in corso d'opera

1. Per eventuali modifiche da apportare al presente contratto, si applica la normativa di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai prezzi, patti e condizioni del presente atto, tenuto conto di quanto previsto al Capo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14 Revisione Prezzi

1. Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.
2. E' ammessa, nel corso dell'esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
3. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 convertito dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
4. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione nei termini previsti dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito dalla L. 28/03/2022, n. 25 indicando i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni prezzi e la loro incidenza quantitativa, ed esibendo la prova della effettiva variazione dei prezzi dei materiali con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori, o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso Appaltatore con riferimento al momento dell'offerta.
5. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante è tenuta a riconoscere l'adeguamento compensativo.
6. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 15 - Risoluzione del contratto e recesso

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante (al seguente link:
<https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente->

/disposizioni-general/85-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/16516-codice-di-comportamento

consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a “qualsiasi titolo” costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

2. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D, Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito al Capo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 – Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Poiché l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa.

Art. 17 - Riservatezza

1. Per quanto riguarda l'informativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si rinvia al testo di informativa pubblicato sul sito internet aziendale dell'Azienda Usl Toscana centro informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2006.

2. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR – Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione Appaltante. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Usl Toscana centro; il Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Luca Meucci.

3. La Stazione appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

Art. 18 - Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non sia stato possibile risolvere in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze, con espressa rinuncia ad ogni altra modalità.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall'affidatario alla Stazione Appaltante della lettera-accettazione, debitamente sottoscritta con firma digitale.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché al Capitolato Speciale d'Appalto.

PER l'Azienda USL Toscana centro

Ing. Luca Meucci

DIRETTORE a.i. SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE

(documento firmato digitalmente)

Azienda USL Toscana centro



LETTERA –ACCETTAZIONE dell’aggiudicatario

Rif.n. (a cura dell’operatore economico)

Trasmessa via PEC

Spett.le
Azienda USL Toscana centro
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica

pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Lettera contratto “Lavori di ristrutturazione reparto ex day service e dialisi peritoneale opere di completamento Covid P.O. Santa Maria Annunziata Bagno a Ripoli (FI).” CIG: (affidamento diretto ex Art. 1 co. 2 lett. a) L. 120/2020 e ss.mm.ii.)

SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE

Il sottoscritto nato il a
(Prov.....) residente a (Prov.....) in
Via

In qualità di *(barrare la casella che interessa)*

Titolare; Legale Rappresentante; Procuratore come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente

dell’impresa affidataria dei lavori relativi a ”Ristrutturazione reparto ex day service e dialisi peritoneale opere di completamento Covid P.O. Santa Maria Annunziata Bagno a Ripoli (FI)” CIG:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a) di avere letto, di approvare e di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera contratto prot. nr. del sottoscritta dalla stazione appaltante e tutti i documenti che, seppure alla stessa non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di accettare in particolare, ai sensi dell’art. 1341 c.c. senza condizione o riserva alcuna, i seguenti articoli:

- art. 7 - “Disciplina economica e pagamenti”;
- art. 9 - “Termini per l’esecuzione dei lavori”;
- art. 15 - “Risoluzione del contratto e recesso”;
- art. 18 - “Controversie”.

Data _____

PER L’AGGIUDICATARIO
(indicare legale rappresentante)
(documento firmato digitalmente)

**RISTRUTTURAZIONE REPARTO EX DAY SERVICE E DIALISI PERITONEALE -
OPERE DI COMPLETAMENTO COVID
P.O. SANTA MARIA ANNUNZIATA**

**S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. LUCA MEUCCI**

**APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO**

	CUP	aliquote oneri	13/05/2022
A	LAVORI		
A.1	Opere		
A.1.1	OG1 - Opere edili e affini - P.O. Santa Maria Annunziata		€ 28 721,70
A.1.2	OS30 - Impianti elettrici - P.O. Santa Maria Annunziata		€ 20 246,31
A.1.3	OS28 - Impianti meccanici - P.O. Santa Maria Annunziata		€ 76 176,03
A.1.4	Totale Opere - P.O. Santa Maria Annunziata		€ 125 144,04
A.2.1	Oneri per l'appl. del PSC Opere edili e affini		€ 4 596,95
A.2.2			
A.2.3	Totale Opere ed Oneri (A1+A2)		€ 129 740,99
A.3	FORNITURE		
A.4.1	Totale Lavori + Forniture		€ 129 740,99
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1.0	Opere in economia fuori appalto		
B.1.1	Imprevisti sma	8,00%	€ 10 228,94
B.1.2	P.O. SMA Fondo per Accordo Bonario art. 205 D. Lgs. 50/2016		€ 3 892,23
B.1.3	Totale Imprevisti		€ 14 121,17
B.2.1	Progettazione preliminare		
B.2.2	Progettazione definitiva		
B.2.3	Progettazione esecutiva		
B.2.4	Verifiche e Collaudi		
B.2.5	Coordinamento sicurezza per la progettazione P.O. SMA		
B.2.6	P.O. SMA Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016	2%	€ 2 594,82
B.2.7	Totale Spese tecniche professionali		€ 2 594,82
B.3.1	Totale IVA sui lavori	22,00%	€ 28 543,02
	Totale IVA su opere in economia	22,00%	€ -
B.3.2	Totale IVA su forniture		
B.3.3	Contributo previdenziale (CNPAIA 4%)		€ -
B.3.4	IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA (22%)	22%	€ -
B.3.5	Totale IVA ed eventuali altre imposte		€ 28 543,02
B.4.3	FORNITURA Ribasso d'asta gara appalto osma	%	
B.4.4	FORNITURA IVA su ribasso d'asta gara appalto osma	22,00%	
B.4.5	Ribasso su oneri progettazione SMA		
B.4.6	IVA +cnpaia su ribasso oneri progettazione SMA	22,00%	
	Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO		
	Totale Somme a disposizione		€ 45 259,01
	IMPORTO TOTALE		€ 175 000,00